

Codice A1820B

D.D. 16 gennaio 2019, n. 119

**Autorizzazione Idraulica n. N 928 per l'esecuzione dell'intervento "Complesso sportivo di Chiavazza (BI) V.le Venezia - ristrutturazione e potenziamento lotto C - accessi, opere d'arte e attrezzature ludiche" nella fascia di rispetto del Torr. Cervo in Comune di Biella (BI).
Richiedente: Comune di Biella (BI)**

In data 08/11/2018 è pervenuta al Settore Tecnico Regionale Biella Vercelli, al prot. n. 50922/A1820B dal Comune di Biella, la richiesta per il rilascio dell'autorizzazione idraulica finalizzata all'esecuzione di lavori per la ristrutturazione del Complesso Sportivo di Chiavazza con interventi di riqualificazione della viabilità locale che se pur ubicati oltre i dieci metri dalla fascia di rispetto dal limite demaniale catastale sono, per piccoli tratti, interni ai dieci metri rispetto all'attuale ciglio superiore di sponda.

Poiché i lavori interferiscono con la fascia di rispetto corso d'acqua demaniale denominato Torrente Cervo, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dell'ing. Davide Martiner Testa.

I lavori rientrano nel progetto intitolato "Complesso sportivo di Chiavazza – Viale Venezia – Ristrutturazione e potenziamento lotto C – accessi, opere d'arte e attrezzature ludiche" approvato dall'Amministrazione comunale di Biella con deliberazione di Giunta Comunale n. 398 del 23/11/2015.

Trattandosi della realizzazione di opere di pubblica utilità, non si è dato luogo alla pubblicazione dell'avviso di presentazione dell'istanza all'albo pretorio del Comune.

Con nota del 20/11/2018 prot. 53184/A1820B si è data comunicazione dell'avvio del procedimento. In data 18/12/2018 è stato effettuato un sopralluogo da parte di funzionari del Settore di Biella al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il R.D. 25/07/1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- visto l'art. 90 – acque del D.P.R. n.616/1977 "Decentramento amministrativo";
- vista la Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del Piano Stralcio 45;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori Decentrati Opere Pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle Regioni ed agli enti locali";
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44 del 26/04/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del D.lgs n. 112/1998";
- viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;

- visti gli artt n. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- visti l’art. 13 “Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell’articolo 59, comma1, lettera b della L.R. 44/2000” della L. R. n. 20 del 05/08/2002, e l’art. 1 “Modifica della L.R. 20/2002 e determinazioni dei relativi canoni” della L. R. 18/05/2004 n. 12;
- visto il Regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 06/12/2004, n. 14/R “Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazioni relative ai canoni (L. R. 18/05/2004, n. 12)”, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011;
- visto l’art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
- vista la L. R. n. 14 del 14/10/2014 e ss.mm.ii. “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazioni”;
- visto il D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016 “Revisione e semplificazione disposizioni in materia di prevenzione, corruzione, pubblicità e trasparenza” e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 03/08/2016 del Settore Regionale Trasparenza e Anticorruzione;
- Verificata la regolarità amministrativa del presente atto, così come previsto dall’art. 6 della D.G.R. 17/10/2016, n. 1-4046 “Disciplina del sistema dei controlli interni”;

determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Biella ad eseguire i lavori in oggetto consistenti in lavori di miglioramento della viabilità stradale nella fascia di rispetto del Torrente Cervo in comune di Biella nell’ambito della realizzazione di opere del complesso sportivo di Chiavazza – Viale Venezia – Ristrutturazione e potenziamento lotto C – accessi, opere d’arte e attrezzature ludiche, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, nonché all’osservanza delle seguenti condizioni:
- è fatto divieto assoluto di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso il materiale di risulta proveniente dagli scavi nella fascia di rispetto del torrente Cervo modificando l’altimetria dei luoghi, di trasportare materiali inerti fuori alveo o di movimentare gli stessi nell’alveo, di sradicare ceppaie sulle sponde, di formare accessi all’alveo e con l’obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
 - premesso che i lavori dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l’onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 - il soggetto autorizzato è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d’opera usati ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
 - le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati
 - i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 - i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell’autorizzazione stessa, entro il **31/12/2020**. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;

- il soggetto autorizzato dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Bielle e Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata o posta certificata, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data di inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- ad avvenuta ultimazione, il soggetto autorizzato dovrà inviare al Settore Tecnico Regionale di Bielle e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua denominato torrente Cervo;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione e dei propri funzionari in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta dei manufatti, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili con il regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria ai sensi delle normative vigenti.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 ed ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Giorgetta LIARDO

Il funzionario estensore
Dott. Michele Cressano